

## BOZZA DI MESSAGGIO HERMES

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE  
DIREZIONE CENTRALE BENESSERE ORGANIZZATIVO, SICUREZZA E LOGISTICA  
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI  
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA  
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE BILANCI, CONTABILITA' E SERVIZI FISCALI

Oggetto: Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID19 e il rafforzamento del sistema di *screening* (GU Serie Generale n. 226 del 21 settembre 2021).

### **1. Obbligo del possesso della certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro**

L'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 stabilisce che, a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria (prorogato, da ultimo, con decreto-legge n. 105/2021, convertito in legge n. 126/2021), al personale delle amministrazioni pubbliche è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021, convertito in legge n. 87/2021 **ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento dell'attività lavorativa.**

La predetta disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le predette amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni.

Si ricorda che:

- ai sensi della predetta norma, la certificazione verde (c.d. "*green pass*") attesta la sussistenza di una delle seguenti situazioni: l'avvenuta vaccinazione anti Sars-CoV-2, la guarigione da COVID19 con contestuale cessazione dell'isolamento, la sottoposizione a test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al predetto virus ovvero l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose del predetto vaccino;
- il possesso del *green pass* non può essere, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

|

L'art. 1 del citato decreto n. 127/2021 prevede, altresì, che l'Amministrazione verifichi il rispetto di tale obbligo tramite controlli anche a campione, effettuati prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

I dipendenti che in esito ai controlli risulteranno privi di certificazione verde ovvero che non saranno in grado di esibirla saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. L'assenza sarà imputata nel sistema "SAP/TM- Rilevazione presenze" al giustificativo "**AICV - Assenza ingiustificata in mancanza di certificazione verde**", che prevede la mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento comunque denominato nonché la sospensione dell'anzianità contributiva e di servizio e del trattamento di previdenza e quiescenza.

Fermo restando il ricorso alla programmazione mensile dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza e a distanza, si rammenta ai dirigenti responsabili che non è consentito individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione al fine di eluderne l'obbligo, né autorizzare lo svolgimento della prestazione in modalità mista, secondo i criteri dettati dal messaggio Hermes n. 544/2021, in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza a causa dell'accertamento del mancato possesso del *green pass* nel corso della giornata lavorativa.

Tutto ciò premesso, in relazione alla pubblicazione del decreto-legge in oggetto e nelle more dell'adozione delle Linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche, di cui all'art. 1, comma 4, del medesimo decreto, si forniscono di seguito le prime indicazioni per l'effettuazione dei controlli.

## **2. Attivazione dei controlli**

Il datore di lavoro deve informare immediatamente i lavoratori dipendenti e i terzi che operano all'interno dell'Istituto del contenuto delle disposizioni normative e dell'obbligo di verifica del possesso/titolarità della certificazione ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

In attesa che siano disponibili sistemi automatizzati di verifica del possesso della certificazione verde, il termine ristretto di attuazione delle disposizioni citate richiede che nella prima fase si proceda mediante controllo manuale utilizzando l'apposita applicazione governativa denominata "VerificaC19".

Ferma restando l'autonomia e la responsabilità dei datori di lavoro di organizzare le più idonee modalità di verifica, i controlli possono essere effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e su tutti i soggetti che accedono, ovvero a campione anche in un momento successivo all'accesso.

Al riguardo, si precisa che la realizzazione dei controlli nella prima fase potrà essere affidata alle ditte appaltatrici del servizio di vigilanza. Con apposito messaggio operativo saranno fornite le relative indicazioni in merito.

### **3. Effettuazione dei controlli**

Indipendentemente dal momento in cui viene effettuato (*i.e.*, prima o successivamente all'accesso ai luoghi di lavoro), il controllo dovrà avere ad oggetto *esclusivamente ed alternativamente* la disponibilità e la titolarità:

- di una certificazione verde COVID19 valida;
- di una certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID19.

Con riferimento al **green pass**, la verifica dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto-legge 127/2021 nonché delle indicazioni contenute nell'allegato B, paragrafo 4, del DPCM 17 giugno 2021.

Nel caso in cui si accerti, successivamente all'accesso, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde, il soggetto interessato dovrà essere allontanato dalla sede, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-*quinquies*, comma 8, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e, qualora dipendente, sarà considerato assente ingiustificato fino all'esibizione della certificazione verde. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

Il possesso della certificazione verde COVID19 non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione e di altra natura previsti dalle vigenti disposizioni (*e.g.*, isolamento, quarantena, *etc.*) che incombono al soggetto che dovesse risultare positivo al Sars-Cov-2. In tal caso, pertanto, l'interessato dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure previste, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – non autorizzerà in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

I soggetti **esenti dalla campagna vaccinale**, nelle more del rilascio dell'applicativo che consentirà di effettuare il controllo mediante lettura del *QR Code*, saranno tenuti a trasmettere riservatamente la relativa documentazione sanitaria al Medico Competente della struttura di appartenenza.

Nei loro confronti sarà comunque consentito l'accesso ovvero la permanenza sul luogo di lavoro e la verifica, sempre nel rispetto delle norme citate, verrà effettuata successivamente attraverso il Medico Competente, sulla base delle specifiche istruzioni che saranno fornite con apposito messaggio operativo.

### **4. Misure di contenimento del rischio sanitario**

L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli **utenti**, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I **visitatori** che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una

riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla.

In proposito, al fine di ridurre i rischi di contagio, rimangono vigenti tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie, dall'*Accordo in materia di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro dell'INPS nella cosiddetta "Fase 2" del 3 giugno 2020* nonché dai messaggi adottati dalla Direttore Generale, dalle Direzioni centrali competenti *ratione materiae* e dai singoli Datori di lavoro (quali, a mero titolo esemplificativo, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia, la misurazione della temperatura all'ingresso, etc).

\*\*\*

Le presenti indicazioni saranno aggiornate a seguito dell'adozione del DPCM ai sensi dell'art. 1 del D.L. 127/2021 e adeguate all'evoluzione del contesto normativo nonché del rilascio del sistema automatizzato delle verifiche.

II DIRETTORE GENERALE